

Il Passaggio generazionale delle imprese: confronto tra strumenti operativi

I PATTI DI FAMIGLIA

I limiti posti dal quadro normativo: la successione nel diritto civile. Successione legittima e testamentaria. Donazioni ed effetti sulla successione legittima. Il beneficio d'inventario. La presenza di un minore. L'esecutore testamentario

Successione testamentaria o legittima, divieto di quella patrizia

La successione a causa di morte è disciplinata dalla legge ordinaria (articoli 456 e seguenti del codice civile) le cui principali disposizioni sono qui sintetizzate.

La legge ordinaria regola il trasferimento dei beni e dei diritti del defunto (*delazione*), che può verificarsi o per testamento (*successione testamentaria*) o, se manca il testamento o questo non dispone con riferimento a tutto il patrimonio, per legge (*successione legittima*).

Non è consentito che il trasferimento dell'eredità avvenga in forza di un contratto (*successione o delazione pattizia*), in quanto il legislatore, vietando e quindi dichiarando nulli i patti successori (art. 458 cod. civ.), ha inteso tutelare il diritto di ciascuno di disporre delle proprie sostanze con atto unilaterale di ultima volontà, e quindi anche modificando, in punto di morte, le proprie precedenti disposizioni. Sono pertanto *nulli* sia i contratti con cui un soggetto conviene con un altro di lasciargli i propri beni dopo la morte o di lasciargli i beni di un terzo, che eventualmente riceverà in eredità, sia i contratti con cui un soggetto rinuncia (anche unilateralmente) ad un'eredità di persona non ancora defunta.

Il nostro legislatore ha voluto, infatti, salvaguardare, da una parte, il diritto di ciascuno di disporre liberamente del proprio patrimonio per il caso di morte, dall'altra, gli interessi di alcuni componenti della sua famiglia (cosiddetti *legittimari*).

Il testamento

Il testamento è un atto unilaterale, sempre revocabile, con cui taluno dispone di tutto il suo patrimonio o di una parte di esso *post mortem* (art. 587 cod. civ.).

Il testamento deve essere redatto necessariamente in una delle seguenti forme (art. 601 cod. civ.):

- *testamento olografo*;
- *testamento per atto di notaio*; in quest'ultimo caso in forma pubblica o segreta.

Il *testamento olografo* deve essere scritto interamente e datato di pugno dal testatore (o disponente) e da lui sottoscritto in fondo al testo; è nullo il testamento che, anche in parte, è scritto con mezzi meccanici o a mano da altre persone. Il testamento olografo può essere conservato in un qualsiasi posto, meglio se in una cassetta di sicurezza o presso il professionista di fiducia. Esso può essere modificato o integrato, apponendovi in calce un “*codicillo*”, anch’esso scritto, datato e firmato a mano dal testatore.

Il *testamento pubblico per atto di notaio* viene redatto, alla presenza di due testimoni, da un notaio che mette per iscritto le disposizioni espresse oralmente dal testatore.

Il *testamento segreto per atto di notaio* è scritto dal disponente o da un terzo da lui incaricato a mano o con qualsiasi mezzo meccanico; è firmato di pugno dallo stesso testatore in fondo all’ultima disposizione, se interamente scritto a mano, o è firmato ogni due facciate, se scritto a macchina, ed infine è consegnato in busta sigillata ad un notaio che redige l’atto di ricevimento alla presenza di due testimoni.

Attraverso il testamento il testatore può disporre del suo patrimonio come crede, ma deve riservare una quota di esso ai *legittimari*, che sono (art. 536 cod. civ.):

- il coniuge, anche se legalmente separato, ma senza addebito di colpa;
- i figli legittimi (o legittimati o adottivi);
- i figli naturali (riconosciuti o dichiarati tali con sentenza);
- i discendenti, cioè i nipoti o i loro figli se, rispettivamente, i figli o i nipoti dei figli sono morti;
- gli ascendenti, cioè i genitori e, se questi sono ambedue morti, i nonni, i bisnonni e così via.

Quota “disponibile” e quota “legittima”

Il patrimonio del testatore consta, pertanto, di due parti ideali, la *quota disponibile* e la *riserva di legittima*; quest’ultima è la parte che è riservata ai legittimari, e quindi che non può essere oggetto di disposizione, neanche per favorire alcuni legittimari a danno di altri. La “legittima” e la “disponibile” variano a seconda della presenza di un solo legittimario o del *concorso di più legittimari* e sono sintetizzate nello specchio che segue (artt. 537 – 548 cod. civ.):

LEGITTIMARI	“LEGITTIMA”	“DISPONIBILE”
Solo il coniuge	50%	50%
il coniuge Più un figlio	33,3% 33,3%	33,3%
il coniuge Più due o più figli	25% 50%	25%
Solo un figlio	50%	50%
Due o più figli	66,7%	33,3%
il coniuge Più uno o più ascendenti (genitori o nonni)	50% 25%	25%
Solo ascendenti	33,3%	66,7%

Pertanto, in presenza solo di fratelli o sorelle, il testatore può liberamente disporre di tutto il suo patrimonio. Il discendente (nipote) ha gli stessi diritti del proprio genitore, figlio defunto del testatore (art. 536 cod. civ.).

Per determinare l'ammontare della quota "disponibile" si somma il valore di tutti i beni lasciati dal defunto al netto dei debiti (*relictum*) e il valore di quelli da lui donati in vita (*donatum*), stimato alla data della morte (art. 556 cod. civ.).

Se le disposizioni del testatore ledono la quota legittima, i legittimari possono impugnare il testamento e chiedere la *riduzione* della quota, oggetto di disposizione testamentaria, eccedente la legittima (art. 554 cod. civ.).

La successione legittima

Se il defunto non ha lasciato testamento o il testamento è invalido o non concerne tutto il suo patrimonio, questo si trasferisce sulla base delle disposizioni di legge (artt. 566 e seguenti, cod. civ.):

<i>il defunto lascia ...</i>	<i>il suo patrimonio è attribuito ...</i>
Solo il coniuge	100%
un figlio e il coniuge	50% a ciascuno
due o più figli e il coniuge	66,7% ai figli, 33,3% al coniuge
il coniuge e 1 o più fratelli, sorelle o ascendenti	50% al coniuge, 50% all'altro o agli altri
uno o entrambi i genitori più fratelli e/o sorelle	in parti uguali, ma al genitore o ai genitori spetta almeno il 50%
né coniuge, né discendenti, né genitori, né nonni, né fratelli e sorelle, né figli di quest'ultimi	gli altri parenti fino al 6° grado (il parente di grado più vicino esclude quello di grado più remoto)
in mancanza di parenti fino al 6° grado	allo Stato.

Ai figli legittimi sono equiparati i figli adottivi e i figli naturali, anche se non legittimati. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà di ciò che spetta ai fratelli e sorelle germani (o bilaterali).

Il legato

Il legato è una disposizione testamentaria avente per oggetto non una quota del patrimonio del testatore, ma un singolo bene, che può essere anche di proprietà di terzi.

Gli eredi hanno l'obbligo di consegnare il bene al beneficiario, come se esso fosse un debito dell'eredità. E' ammesso il legato a favore di un co-erede (*prelegato*); in tal caso i beni caduti in successione sono ripartiti fra tutti gli eredi, dopo aver detratto il bene oggetto di legato e ledere quindi le legittime spettanti a tutti gli eredi legittimi. Il legato può avere anche per oggetto la corresponsione degli alimenti a favore di un terzo; in questo caso la misura degli alimenti diventa un "onere" per tutti gli eredi (artt. 649 e seguenti, cod. civ.).

Accettazione dell'eredità e beneficio d'inventario

L'accettazione dell'eredità può essere "*pura e semplice*" o "*col beneficio d'inventario*". Nel primo caso l'accettazione è *espressa* in atto pubblico o scrittura privata oppure è *tacita*, quando essa si desume da un comportamento inequivoco del chiamato all'eredità (artt. 475 e 476 cod. civ.).

L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario è facoltà di ogni erede ed è un obbligo nel caso in cui erede sia un minore di età o un interdetto (artt. 470 e 471 cod. civ.).

Con l'accettazione col beneficio d'inventario, resa davanti ad un notaio o ad un cancelliere, l'erede ottiene che il proprio patrimonio rimanga separato da quello del defunto, fa l'inventario dei beni ereditari, e li amministra, vende i beni medesimi previa autorizzazione del giudice, soddisfa i creditori e i legatari del defunto nei limiti della capienza del patrimonio ereditato e rende il conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari. L'accettazione col beneficio d'inventario tutela l'erede nel caso in cui le passività del defunto possano eccedere il valore delle attività.

La presenza di un minore

Il testatore può disporre dei propri beni lasciandoli in eredità o in legato anche ad un minore. Gli interessi del minore sono curati dai genitori o, in loro mancanza, da un tutore nominato dal giudice tutelare tra gli ascendenti o i parenti o gli affini del minore stesso, sulla base della designazione fatta dall'ultimo genitore esercente la patria potestà (art. 348 cod. civ.).

Tuttavia il testatore, nel lasciare un'eredità o un legato ad un minore, può nominare un *curatore speciale* per l'amministrazione dei beni devolutigli, anche se il beneficiario è soggetto alla potestà di uno o di entrambi i genitori (art. 356 cod. civ.). Il curatore speciale ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni, che il testatore ha lasciato al minore, sotto la vigilanza del giudice tutelare, senza ingerenze da parte dei genitori o del tutore.

Si ricorda l'obbligo dell'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, allorché l'erede, anche parziale, sia un minore (art. 471 cod. civ.).

L'esecutore testamentario

Di norma l'esecuzione del testamento compete agli eredi. Tuttavia il testatore, nel testamento o con atto separato avente gli stessi requisiti di forma del testamento, può nominare uno o più esecutori testamentari (art. 700 cod. civ.); la nomina appare opportuna nel caso di possibile conflitto d'interessi fra gli eredi o fra l'erede e un legatario.

L'esecutore testamentario deve curare, "con la diligenza del buon padre di famiglia", che siano esattamente eseguite le ultime volontà del defunto. Salvo contraria volontà del defunto, l'esecutore testamentario amministra la massa ereditaria prendendone possesso per non più di un anno, termine raddoppiabile da parte dell'autorità giudiziaria, sentiti gli eredi, solo per evidenti necessità. Egli può essere autorizzato dal giudice a vendere uno o più beni, redige l'inventario, procede alla divisione dei beni se questa era la volontà del defunto e rende il conto della sua gestione agli eredi, ai legatari, ai creditori.

L'incarico di esecutore testamentario, in assenza di espressa volontà del testatore in materia, deve intendersi *gratuito* (art. 711 cod. civ.). In considerazione dell'impegno e delle responsabilità dell'incarico e onde evitare che l'esecutore testamentario non lo accetti, appare necessario che il testatore preveda un compenso:

per esempio, nel caso che la scelta sia caduta su un professionista, dichiarando applicabile la tariffa professionale stabilita dalla legge.

La più importante pianificazione familiare: il patto di successione generazionale.

1. Il programma di successione nell'impresa

Programmare la propria successione nell'impresa e nelle altre proprietà è un'operazione che ogni imprenditore dovrebbe compiere prima di raggiungere, grosso modo, l'ultimo quarto della propria vita lavorativa. Programmare la successione vuol dire non solo prevedere una serie di eventi concernenti l'azienda, la propria vita lavorativa e quella dei probabili successori, ma anche assicurarsi il comportamento di determinati soggetti al verificarsi di quegli eventi.

In pratica programmare la successione significa anticipare gradualmente il passaggio della gestione e della proprietà senza attendere la fine della vita lavorativa o peggio la morte.

Il problema della successione nell'azienda concerne sia il caso, ormai abbastanza raro, dell'impresa individuale, sia quello del possesso di una quota di partecipazione che assicuri il governo, totalitario o congiunto con uno o più soci, di una o più aziende.

Nella stragrande maggioranza dei casi il "passaggio di mano" deve avvenire gradualmente e non può verificarsi sulla base di una disciplina dettata dal *boss*, ma deve essere oggetto di un incontro delle volontà, in modo da *tradurre il programma in contratto*.

2. I limiti al passaggio generazionale: il divieto dei patti successori e i negozi alternativi alla successione testamentaria.

La disciplina del contratto è, in linea generale, incompatibile con quella della successione per causa di morte. Il legislatore italiano, infatti, con il *divieto dei patti successori* (art. 458 cod. civ.) ha disposto che l'unico strumento per trasferire la proprietà a causa di morte è il *testamento*, quindi un atto unilaterale che ognuno ha l'irrinunciabile diritto di porre in essere, modificare ed annullare fino al momento della morte; ne consegue che è nullo ogni accordo riguardante la destinazione sia dei propri beni dopo la morte (comma 1), sia di quelli che potrebbero essere acquisiti per successione (comma 2); del pari è nulla qualsiasi rinuncia preventiva da parte dei possibili futuri eredi.

Si parla allora di *istituti alternativi alla successione per causa di morte*, in quanto deve tenersi presente che il legislatore riconosce e tutela l'ampia *libertà contrattuale delle parti* ed attribuisce al divieto dei patti successori una portata eccezionale e quindi ristretta; il divieto, infatti, non concerne, evidentemente, gli atti di disposizione del proprio patrimonio (per es., compravendite e donazioni) posti in essere durante la vita, ma solo quegli atti che vincolino la volontà di disporre dei beni in conseguenza della propria o dell'altrui morte. Nelle situazioni più complesse, soprattutto in presenza di

futuri eredi con “caratteristiche di litigiosità”, talvolta fomentate dai loro consiglieri, sarà opportuno consultare un legale specialista della materia e non farsi guidare solo da considerazioni di risparmio di costi, che potrebbero naufragare a causa di impedimenti civilistici.

La prassi ha quindi individuato una serie di negozi giuridici da utilizzare nell’attuazione del contratto-programma come strumenti alternativi alla successione testamentaria. La distinzione maggiore tra testamento e contratto di successione sta nel fatto che, mentre il testamento è lo strumento per trasferire la proprietà a causa di morte, il contratto ha per oggetto il trasferimento consensuale (o semplicemente l’obbligo a porre in essere un futuro trasferimento) tra vivi, anche se una parte di tali trasferimenti potrà materialmente attuarsi dopo il verificarsi della morte di uno dei contraenti.

a) Uno degli strumenti più utilizzati è senza dubbio la donazione, giacché con essa si attua un trasferimento a titolo gratuito.

Il proprietario di un bene destinato ad un figlio può aver bisogno di mantenerne la proprietà; nell’ambito della successione programmata, egli deve garantire uno dei figli che tale bene gli verrà trasferito alla propria morte, in cambio del suo consenso ad altra operazione. Il testamento non è lo strumento appropriato giacché, come si è detto, può essere revocato fino all’ultimo momento della vita senza particolari formalità. Viene allora utilizzata la *donazione si praemioriar*. Il bene è oggetto di regolare donazione, i cui effetti sono tuttavia posticipati alla morte del donante, la quale non costituisce – secondo l’intenzione dei contraenti – la causa del negozio giuridico, ma solo la condizione o il termine di validità. La donazione non può essere revocata a semplice piacimento del donante, ma solo in caso di una giusta causa che è possibile individuare in un determinato comportamento pregiudizievole del donatario. In caso di premorienza del donatario, la donazione *si praemioriar* si risolve e quindi si evita che il bene si trasferisca ai successori del donatario stesso.

Diverse utilizzazioni offre la cosiddetta *donazione modale* (art. 793 cod. civ.). Si pensi alla donazione immediata di un bene al figlio, imponendogli l’obbligo di corrispondere una certa somma di denaro al fratello dopo la morte del genitore. Il pagamento diventa onere del donatario da assolvere non *mortis causa*, ma *post mortem*, quindi un onere determinato o determinabile da adempiere al verificarsi di un evento. Si pensi alla donazione dell’azienda con l’obbligo da parte del donatario di pagare determinati debiti extra-aziendali (evidentemente nei limiti del valore dell’azienda medesima).

In particolare, la donazione costituisce lo strumento tipicamente utilizzato dall’imprenditore per il trasferimento in vita dell’azienda ai propri (futuri) eredi, ma realizzando la stessa una sorta di anticipata successione, incontra il limite della tutela degli eredi legittimi del donante non assegnatari dell’azienda (o delle partecipazioni societarie). Tale tutela è realizzata, in primo luogo, in mancanza di espressa volontà contraria del defunto, mediante l’obbligo della collazione: i legittimari devono conferire nella massa attiva del patrimonio ereditario quanto ricevuto dal defunto a titolo di donazione (diretta o indiretta) al fine di mantenere tra i coeredi la proporzione stabilita nel testamento o per legge. La dispensa da collazione non produce effetti se non nei limiti della quota disponibile.

In ogni caso, anche quando il donante abbia esonerato il beneficiario dalla collazione, gli atti dispositivi a titolo gratuito sono soggetti a riduzione quando violano i diritti dei legittimari (coniuge e discendenti). Infatti ai sensi dell’art. 561 e segg. cod. civ., i beni pervenuti al donatario (e ai suoi subacquirenti), sono assoggettabili, in seguito alla morte del donante e all’apertura della sua successione,

all'azione di riduzione esperibile dai legittimari che vedano lesa la loro quota di legittima: ne consegue per il donatario (e per gli eventuali terzi da questi aventi causa) l'obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di donazione. Come può osservarsi l'effetto reale dell'azione si spiega non solo nei confronti del donatario ma anche di coloro cui il bene donato è stato successivamente trasferito, rendendo in tal modo instabili gli effetti della donazione stessa.

Si osservi, inoltre, che sia ai fini della collazione sia ai fini della riduzione il valore dei beni donati in vita è quello che essi hanno all'apertura della successione, salvo che per il denaro che si computa al valore nominale: sicché donazioni a diversi legittimari che all'epoca dell'atto risultavano di pari valore possono invece essere contestate in relazione al diseguale valore dei beni stessi all'apertura della successione.

b) Un contratto molto utilizzato è senza dubbio quello della vendita. Occorre tuttavia prestare particolare attenzione alla prova del pagamento del prezzo e alla congruità del prezzo medesimo, onde evitare che sia contestata la simulazione, sia ai fini fiscali, sia ai fini successori.

La vendita dei propri beni ai futuri successori non contrasta con il divieto dei patti successori. Il patrimonio viene trasferito secondo gli accordi intercorsi in favore delle persone che possono succedere. Se il venditore diventerà proprietario di altri beni, saranno solo quei beni che cadranno in successione. Il prezzo dovutogli dai compratori potrebbe anche non essere pagato prima della morte, se contrattualmente è stata prevista una lunga dilazione. In tal caso alla morte del venditore cadranno in successione i suoi crediti nei confronti dei compratori; essi, se sono suoi eredi, effettueranno tra loro un conguaglio in denaro, mentre la proprietà dei beni si è già trasferita per atto fra vivi.

c) Come negozio alternativo alla successione testamentaria alcuni autori consigliano la vendita di cosa altrui (art. 1478 cod. civ.).

S'ipotizzi che sia stato programmato che l'azienda paterna sarà trasmessa, alla morte del genitore, al figlio A, ritenuto più adatto alla sua conduzione. Per evitare che il figlio B cambi idea e, alla morte del genitore, pretenda la sua quota nell'azienda stessa, si stabilisce che il figlio B stipuli col fratello una compravendita di cosa altrui, identificata nella quota dell'azienda medesima. Il trasferimento della proprietà da B ad A avverrà nel momento in cui B diventa proprietario di detta quota per qualsivoglia ragione, compresa la successione ereditaria. Anche in questo caso è rilevante l'intenzione delle parti contraenti risultante dal contratto e dal successivo comportamento, nel senso che il venditore di cosa altrui deve sentirsi obbligato a procurare al compratore l'acquisto del bene venduto, ancorché nessuna conseguenza negativa sia prevista ove egli non riesca ad adempiere a tale obbligo.

d) Può essere previsto anche il contratto a favore di un terzo, il quale è irrevocabile dopo che il terzo vi abbia aderito (art. 1411 cod. civ.). Tuttavia fra il beneficiante e l'altro contraente può essere convenuto che la prestazione a favore del terzo (beneficiario) sia effettuata dopo la morte del beneficiante stesso; quest'ultimo ha sempre la facoltà di revoca del beneficio, salvo che nel contratto vi abbia espressamente rinunciato (art. 1412 cod. civ.). Si pensi al padre che s'impegni ad accollarsi i debiti del figlio a condizione che egli compia determinate operazioni previste nel programma di successione. Si pensi alla vendita di un bene a persona estranea alla successione a causa di morte dietro corrispettivo costituito dall'obbligo di corrispondere *post mortem* una rendita vitalizia al figlio, revocabile a determinate condizioni previste nel contratto-programma. Il figlio beneficiario (o il vitalizante) potrà

prendere parte al contratto e promettere, a sua volta, di corrispondere all'altro fratello una somma di denaro in luogo della legittima, che a quest'ultimo sarebbe spettata alla morte del genitore.

e) La stipulazione di una *clausola statutaria di prelazione* a favore dei soci di una società di capitale in caso di trasferimento di un pacchetto azionario, per qualsivoglia ragione, compresa la causa di morte, consente ad una compagine sociale di regolamentare l'ingresso di eredi al posto del socio defunto.

Nella pratica sono frequenti le seguenti tipologie di clausole che regolano il trasferimento *mortis causa* e che non violano il divieto di patti successori previsto dall'art. 458:

- *clausola di consolidazione*, la quale prevede che alla morte del socio la quota si consolidi proporzionalmente in capo agli altri soci, i quali dovranno liquidare agli eredi del *de cuius* una somma pari al valore della quota i cui criteri di determinazione (nel rispetto dell'art. 2473) sono indicati nell'atto costitutivo;

- *clausola di acquisto della quota del de cuius da parte dei soci superstiti*, entro un certo termine e ad un prezzo i cui criteri di determinazione sono indicati nell'atto costitutivo;

- *clausola di continuazione facoltativa*, la quale obbliga i soci superstiti a continuare la società con gli eredi del *de cuius*, attribuendo a questi ultimi la facoltà di proseguire o meno la società.

f) Il trasferimento dei poteri gestori è normalmente previsto nell'ambito di stipulandi *contratti di lavoro subordinato* (impiegatizio o dirigenziale), la cui rigidità ed onerosità sono a tutti note, o *parasubordinato* (contratti di collaborazione coordinata e continuativa) oppure di conferendi *incarichi sociali* (membro del consiglio di amministrazione, con o senza cariche particolari). Tali contratti prevedono l'obbligo del successore di prestare con diligenza l'attività convenuta dietro il compenso pattuito, che potrebbe in parte essere costituito, al conseguimento di certi risultati o al decorso di un determinato periodo di tempo, da quote o azioni sociali.

g) L'*acquisto delle proprie azioni* da parte della società proprietaria dell'azienda di famiglia e la corrispondente vendita delle azioni da parte di uno o più soci (normalmente i genitori) rappresenta uno dei possibili strumenti di pianificazione della successione. Con tale strumento, infatti, è possibile ridurre la partecipazione societaria dell'imprenditore e pertanto la quota azionaria che cadrà in successione oppure ridurre la partecipazione di legittimari non interessati alla società.

L'acquisto di azioni proprie incontra tuttora i limiti di cui all'art. 2357 cod. civ.; quindi l'acquisto deve essere effettuato nei limiti degli utili o delle riserve distribuibili e nei limiti del 10% del capitale sociale.

h) Col *family buy out* i soci e/o i famigliari interessati a continuare la gestione dell'azienda familiare costituiscono una piccola società, detta *newco*, la quale contrae un finanziamento con istituti di credito che utilizza per l'acquisto delle quote della società familiare, dando in pegno le quote della stessa. Indi la *newco* incorpora l'azienda familiare e ne prende il nome; l'imprenditore riceve il prezzo di vendita dell'azienda e dispone così di somme di denaro più facilmente trasferibili a favore dei nuovi soci ove intendesse aiutarli nell'estinzione del finanziamento contratto per l'acquisto.

3. La soluzione legislativa al passaggio generazionale: i patti di famiglia introdotti nel codice civile

Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, è stata introdotta una deroga al divieto dei patti successori di cui all'art. 458, co. 1, cod. civ., se concernono la successione dell'impresa; la deroga è disciplinata dai nuovi artt. 768 *bis* – 768 *octies* cod. civ., che prevedono, nell'ambito della disciplina delle successioni (e in particolare a cavallo tra le norme sulla divisione e la donazione), i *patti di famiglia*. Scopo di tali patti è quello di consentire agli imprenditori di regolamentare la successione nell'azienda o nelle partecipazioni societarie con cui si esercita l'impresa o di anticipare in vita gli effetti della futura successione dell'azienda evitando che il bene-azienda sia soggetto, in seguito all'apertura della successione dell'imprenditore, all'esercizio dell'azione di riduzione e all'obbligo di collazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le nuove disposizioni non sono espresse con chiaro tecnicismo per cui sussiste al momento incertezza sulla loro corretta interpretazione.

Il patto di famiglia è un contratto che, a pena di nullità, deve essere concluso per atto pubblico e al quale devono intervenire:

- a) l'imprenditore, o il titolare di partecipazioni societarie attraverso le quali egli gestisce un'impresa (imprenditore indiretto);
- b) il coniuge (ancorché legalmente separato) dell'imprenditore, e
- c) coloro che in quel momento, in caso di morte dell'imprenditore stesso, sarebbero i suoi discendenti legittimari.

Oggetto del contratto è:

il trasferimento, immediato o differito, A TITOLO GRATUITO, necessariamente dell'azienda ed eventualmente di altri beni, ai discendenti legittimari. Questi ultimi sono i figli legittimi, i figli ad essi equiparati ovvero i legittimati e gli adottivi, e i figli naturali, e, in caso di morte di un figlio o di sua rinuncia alla donazione, i suoi figli nei limiti della quota a quello spettante. Il trasferimento può essere differito anche al momento della morte dell'imprenditore.

Un'interpretazione letterale della norma riconduce nella disciplina dei patti di famiglia il passaggio di qualsiasi partecipazione sociale non strettamente inerente ad una gestione imprenditoriale familiare, ma la *ratio* della stessa, che è di consentire il passaggio generazionale nella gestione dell'azienda, porta alla conclusione che la cessione dovrebbe avere ad oggetto una partecipazione che consenta (anche potenzialmente) al beneficiario/i di continuare ad esercitare nella società quel potere gestionale già presente in capo al disponente.

Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni in tema di trasferimento delle quote sociali. In particolare:

- nelle società di persone, la cessione della partecipazione costituisce una fattispecie modificativa dell'originario contratto sociale e pertanto va approvata all'unanimità (con l'eccezione della quota dell'accomandante che richiede l'approvazione della maggioranza del capitale sociale). La contestualità degli atti è possibile ma sarà possibile anche agire attraverso il collegamento di negozi;

- nelle società di capitali la partecipazione è liberamente trasferibile, a meno che l'esistenza di clausole di prelazione o gradimento imponga la preventiva autorizzazione dei deputati organi sociali di cui è opportuno dar conto nel patto di famiglia stesso.

La legge nulla dispone in merito all'obbligo di assistenza di testimoni, previsto invece relativamente alla donazione, ma si renderà opportuno, attesa la gratuità dello stesso, che il notaio rogante richieda la presenza di testimoni all'atto.

Se il patto di famiglia stabilisce che alcuni discendenti legittimari sono assegnatari dell'azienda, costoro dovranno corrispondere agli altri discendenti legittimari non assegnatari e comunque al coniuge, che non può essere assegnatario in forza del patto di famiglia, una somma di denaro o, con il loro consenso, altri beni per un valore pari alla quota dell'azienda loro spettante se in quel momento si aprisse la successione, salvo che questi non vi rinunzino in tutto o in parte.

Si ritiene che il denaro o i beni suddetti possano provenire dallo stesso imprenditore, in modo che si convengano, previa determinazione dei valori di mercato di tali beni, i conguagli richiesti dalle norme di legge, le quali riservano al coniuge e ai discendenti una parte del patrimonio (la cosiddetta *quota di legittima*). In tal modo acquisirebbe un connotato maggiormente credibile anche la rinuncia alla liquidazione da parte del discendente escluso che troverebbe compensazione nel ricevimento dal disponente di altri beni. Tale interpretazione traspare anche dalla relazione accompagnatoria al Disegno di legge 1353, che facendo generico riferimento all'ipotesi che "l'imprenditore effettui altre assegnazioni ai propri legittimari" parrebbe consentire un patto di famiglia incentrato sulla successione d'impresa, nel cui ambito è però possibile regolare il trasferimento a tutti i legittimari di altri beni del disponente.

Secondo una lettura più ristretta della norma, invece, l'unica procedura di liquidazione del discendente beneficiario è quella dell'art. 768-*quater* co.2: la natura eccezionale della normativa impedirebbe cioè di attribuire all'art. 768-*quater* un potere di deroga troppo ampia alle regole della successione necessaria, con possibili profili di incostituzionalità poiché la tutela dei legittimari è un interesse di rango superiore alla tutela dell'azienda. Di conseguenza, un'eventuale combinazione tra Patto di famiglia e donazione ordinaria comporterebbe in capo al legittimario soddisfatto aspettative che potrebbero tradursi in azioni revocatorie sui beni oggetto di donazione, se estranei al Patto di famiglia.

Anche sugli effetti della rinuncia sussistono opposte interpretazioni:

- se si ritiene che al momento dell'apertura della successione non si debba tener conto delle attribuzioni disposte con il Patto (il patrimonio del Patto è autonomo dal patrimonio in successione), la rinuncia ha effetto definitivo;
- secondo altri, delle disposizioni del Patto di famiglia si dovrà tener conto al momento dell'apertura della successione del disponente nell'effettuare la riunione fittizia e ciò pur con le peculiarità tipiche prodotte dall'istituto (in particolare l'esenzione da collezione e riduzione). In tal caso, per non annacquare gli effetti, della rinuncia occorre tener conto al momento dell'apertura della successione del disponente: ossia il rinunciante deve imputarsi nella sua quota di riserva il valore di quanto ha col Patto rinunciato e il beneficiario, nel contempo, deve imputarsi il valore dell'azienda al netto dell'ammontare della rinuncia, come se avesse effettivamente liquidato il rinunciante;
- secondo altri ancora la rinuncia produce i suoi effetti unicamente fino a che i soggetti interessati sono ancora in vita: il rinunciante manterrebbe pertanto inalterati e pieni i suoi diritti di legittimario, con facoltà di esercitarli sulla massa ereditaria, perdendo solo la facoltà di agire in riduzione sull'azienda ma, nel presupposto della capienza dell'asse ereditario, i suoi diritti rimarrebbero sostanzialmente inalterati. E' in sostanza la rinuncia ad un diritto attuale e non ad un diritto futuro (e come tale estranea al divieto dei patti successori) che sorgerà all'apertura della successione.

In ogni caso, l'adempimento dell'obbligazione di assegnazione ai partecipanti non assegnatari dell'azienda è rimesso alla disponibilità delle parti, le quali possono convenire di posticiparlo ad una fase successiva rispetto a quella della stipulazione del Patto e della eventuale liquidazione della quota ai legittimari.

E' opportuno che sia il bene-azienda che gli altri beni siano oggetto di una perizia di stima da parte di un esperto per consentire la massima oggettività possibile alle conseguenze patrimoniali del Patto di famiglia tenuto conto anche delle vicende successive che potrebbero conseguire, in ragione dei diritti comunque garantiti dalla legge ai legittimari non intervenuti al Patto (sopravvenuti o meno che siano).

Può comunque accadere che l'imprenditore cedente non disponga di altri beni di valore sufficiente a tacitare i legittimari non assegnatari, che l'assegnatario non disponga autonomamente di risorse finanziarie tali da poter compensare i legittimari non destinatari, così come è possibile che nell'azienda o società oggetto della cessione non siano presenti capitali in grado di assolvere a questa esigenza. Gli assegnatari dell'azienda dovrebbero pertanto ricorrere a finanziamenti esterni garantiti da ipoteche o pegno su quote, ovvero utilizzare meccanismi più sofisticati come il *family buy out*.

Il patto di famiglia assicura stabilità agli accordi in esso intervenuti, mettendo al riparo gli assegnatari dalla riduzione o collazione ereditaria, la quale, in mancanza del patto medesimo, andrebbe calcolata sul valore dei beni al momento di apertura della successione. Infatti i beni assegnati col patto di famiglia non sono soggetti a *riduzione*; quindi, all'apertura della successione, se i beni assegnati in virtù del patto di famiglia avranno acquisito un valore superiore o inferiore alla quota spettante agli assegnatari per successione legittima o testamentaria, non si applicherà la riduzione ovvero non si riporterà la quota assegnata nei limiti del valore della quota loro spettante. Inoltre ai beni assegnati in virtù del patto di famiglia non si applicherà la *collazione*: ad essi, cioè, non si aggiungeranno le donazioni ricevute in vita dal *de cuius* e quindi essi non saranno soggetti a riduzione con le finalità sopra riportate.

I patti di famiglia possono essere sciolti o modificati dalle stesse persone che hanno concluso il contratto anche prevedendo il *recesso* da parte di tutti i contraenti al verificarsi di determinati eventi. Per esempio, i patti di famiglia possono prevedere che l'imprenditore receda dal contratto e quindi annulli (in tutto o in parte) le disposizioni ivi contenute al verificarsi di eventi attinenti la vita di uno degli assegnatari o l'andamento dell'impresa e l'influenza che uno o più assegnatari hanno avuto sulla suddetta *performance*; lo stesso diritto di recesso può essere previsto a favore di un assegnatario o di altro contraente che risulti assegnatario di beni diversi dall'azienda.

In relazione ai vizi del consenso, l'art. 768 *quinquies* prevede che "il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti", ossia qualora un contraente abbia manifestato il proprio consenso per errore o laddove questo gli stato estorto con violenza o carpito con dolo.

All'apertura della successione, anche il nuovo coniuge e i nuovi discendenti legittimari, sopraggiunti dopo la conclusione del patto di famiglia, possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento di una somma equivalente alle loro rispettive quote di legittima, aumentata degli interessi legali.

Riflessi tributari del Patto di famiglia. Cenni

Imposta sulle donazioni

La Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1, co.78, ha introdotto il comma 4-ter all'art.3 del D.Lgs 346/90 che stabilisce che "i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata".

Il riferimento della norma è unicamente a favore dei discendenti per cui nel caso di passaggio dell'azienda a favore del coniuge come nel caso di donazione di altri beni sarà assolta un'imposta di donazione del 4% tenuto conto di una franchigia pari ad euro 1.000.000.

Le liquidazioni e compensazioni tra fratelli e sorelle sono soggette ad un'imposta del 6% tenuto conto di una franchigia pari ad euro 100.000. Secondo Assonime però anche le compensazioni effettuate dai beneficiari vanno considerate come attribuzioni del disponente ai suoi discendenti e, quindi, trattate con il regime fiscalmente più favorevole proprio di queste attribuzioni patrimoniali (circolare 13 dle 12.3.07)

Imposte sui redditi

L'art. 58, co.3. DPR 917/86 dispone l'irrelevanza fiscale dei trasferimenti di azienda per successione o donazione.

La donazione di partecipazioni non comporta alcuna tassazione in capo al donante e il donatario acquisisce, ai fini fiscali, come costo, il costo di acquisto sostenuto dal donante per l'acquisizione della partecipazione.

Una bozza di Patto di famiglia

Patto di famiglia

Repubblica Italiana

Il ... duemilasette,

In ..., nel mio Studio in ...

Avanti me,

Notaio iscritto al Collegio Nazionale dei Distretti Riuniti di ..., con residenza in ..., ed alla presenza dei signori:

- intervenuti quali testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano, sono personalmente comparsi i signori:

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo,

premetto che

a) i signori BIANCHI e ROSA sono genitori dei signori PRIMO e SECONDA

b) oltre ai signori ROSA, PRIMO e SECONDA non esistono altri soggetti qualificabili come legittimari ove ad oggi si aprisse la successione del signor BIANCHI

c) il signor BIANCHI è, tra gli altri beni, pieno ed esclusivo proprietario di:

- una quota di nominali euro 1.000
della " X SNC", con sede in ...
- una quota di nominali euro 120.000
della "Y SRL", con sede in ...

ed esercita attività imprenditoriale tramite le partecipazioni di cui sopra;

d) il signor BIANCHI intende, con il consenso della moglie ROSA e della figlia SECONDA, attribuire al figlio PRIMO, ai sensi degli articoli 768-*bis* e seguenti del codice civile la piena proprietà della quota di euro 1.000, pari al 50% del cap.soc., della X SNC e la piena proprietà della quota di euro 120.000, pari al 60% del cap.soc., della Y SRL

e) tutti i comparenti si dichiarano pienamente informati sui valori dei beni oggetto del presente Patto di famiglia e dichiarano di condividere lo spirito e le finalità del patto,

Tutto ciò premesso

essi signori comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si hanno per qui integralmente riportate trascritte.

Articolo 2 – Attribuzione della X SNC

Ai sensi degli articoli 768-*bis* e seguenti del codice civile, il signor BIANCHI, con il consenso di ROSA e SECONDA, attribuisce a PRIMO la piena proprietà di una quota di euro 1.000 della X SNC,

Tale attribuzione avviene nel rispetto dell'articolo 8 dei patti sociali della X SNC.

I componenti concordemente conferiscono alla suddetta attribuzione il valore di euro 200.000, come da perizia di stima redatta dal dott.....

Conseguentemente a seguito del presente atto il capitale di euro 2.000 della X SNC risulta così ripartito:

- una quota di euro 1.000 di proprietà di PRIMO
- una quota di euro ...

In conseguenza di quanto sopra l'articolo 5 dei patti sociali viene modificato come segue:

Il capitale sociale è di euro ...

ed è assunto e sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti proporzioni ...

E' in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 6 del Patto di famiglia stipulato avanti il Notaio ... in data ...2007.

Articolo 3 – Attribuzione della Y Srl.

Ai sensi degli articoli 768-*bis* e seguenti del codice civile, il signor BIANCHI, con il consenso di ROSA e SECONDA, attribuisce a PRIMO la piena della quota di euro 120.000 della Y SRL.

PRIMO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.3 4-*ter*, D.Lgs. 346/90, dichiara che deterrà una partecipazione di controllo in Y SRL per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il signor BIANCHI dichiara che la quota di cui sopra è di sua esclusiva proprietà e disponibilità, libera da pesi e vincoli in genere, e che l'attribuzione avviene nel rispetto dell'articolo 7 dello statuto sociale della Y SRL.

I componenti concordemente conferiscono alla suddetta attribuzione il valore di euro 1.300.000, come da perizia di stima redatta dal dott.....

I componenti si impegnano a richiedere alla società emittente l'annotamento a libro soci.

Articolo 4 – Liquidazione ai non assegnatari

Ai sensi dell' articolo 768-*quater* del codice civile , il signor PRIMO liquida in denaro i diritti di ROSA che accetta con pagamento allo stesso della somma in denaro di euro 375.000 mediante ...

Ai sensi dell' articolo 768-*quater* del codice civile , il signor PRIMO liquida in denaro i diritti di SECONDA che accetta con pagamento allo stesso della somma in denaro di euro 375.000 mediante ...

Articolo 5 – Rinuncia

Le signore ROSA e SECONDA, reciprocamente per quanto possa occorrere, prestano il proprio espresso consenso alle attribuzioni di cui sopra e rinunciano ad ottenere ulteriori attribuzioni e/o liquidazioni o pagamenti di somme di denaro ai sensi degli articoli 768-*quater* e seguenti del codice civile.

Articolo 6 – Recesso

Il presente patto può essere sciolto mediante dichiarazione unilaterale del disponente signor avanti Notaio, da comunicarsi agli altri contraenti presso il domicilio eletto di cui infra qualora gli stessi non intervengano personalmente a mezzo procuratore in occasione della predetta dichiarazione unilaterale.

Tale dichiarazione è discrezionale e può essere resa dal disponente finché in vita, senza che i beneficiari o loro aventi causa, ivi inclusi gli eredi dei beneficiari eventualmente premorti al disponente, a qualsiasi titolo abbiano nulla a pretendere.

Il recesso è opponibile ai terzi e ai beneficiari o loro aventi causa, ivi inclusi gli eredi dei beneficiari eventualmente premorti al disponente, ed i beni oggetto del presente ritorneranno nella piena disponibilità e titolarità del disponente.

La comunicazione del recesso deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio di tutti i contraenti o loro aventi causa.

Articolo 7 – Domicilio

Le parti contraenti ai fini del presente contratto e delle comunicazioni che in base ad esso debbano tra di loro avvenire, eleggono come segue il rispettivo domicilio:

Eventuali modifiche di domicilio dovranno essere comunicate al disponente ... mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 8 – Conciliazione

Qualsiasi controversia relativa o concernente l'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e/o comunque connessa o derivante dal medesimo, che insorgesse tra i contraenti o loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo e che possa formare oggetto di conciliazione, sarà oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 nominato dal Presidente del Tribunale di

Articolo 9 – Fiscalità

Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 13 della legge 383/2001.

Articolo 10 – Diritto di famiglia

Ai sensi della legge del 1975 n. 151

E richiesto io Notaio ricevo questo atto quale leggo, alla continua presenza dei testi, ai signori comparenti i quali lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono unitamente ai testi medesimi.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di ...

4. Il Patto di famiglia all'interno del contratto-programma di successione

Il patto di famiglia è quindi un contratto che prevede l'assegnazione dell'impresa o della partecipazione per l'esercizio (anche insieme ad altri soci) di un'impresa, non solo con effetto immediato, ma anche con effetto alla morte dell'imprenditore, in deroga al noto divieto dei patti successori.

E' spesso tuttavia utile disporre dei propri beni durante la vita attraverso un *percorso a tappe*, che veda un graduale passaggio della gestione e della proprietà di un patrimonio, non necessariamente a favore esclusivo dei discendenti legittimari. Tali contratti, *alternativi alla successione per causa di morte*, al cui interno trovano possono trovare spazio le pattuizioni tipiche del Patto di famiglia, possono avere le seguenti caratteristiche:

a. prevedono non solo il trasferimento di quote di proprietà, ma anche dei poteri di gestione, spesso con uno sfasamento temporale in modo da attuare un coinvolgimento progressivo dei successori nella gestione del *business* e riservare all'imprenditore, per un certo periodo di tempo, le tradizionali leve di controllo nei confronti di coloro che stanno per sostituirlo;

b. prevedono, nel primo periodo di attuazione del contratto, la possibilità dell'imprenditore, condizionata al verificarsi di determinati eventi, di "fare marcia indietro".

Non è raro che si preveda che il programma si snodi lungo un periodo che duri otto o dieci anni. Trattasi di un contratto, che, come dice la parola stessa, contiene un programma, la cui accettazione produce effetti meramente obbligatori che daranno successivamente luogo a prestazioni di attività lavorativa e a trasferimenti della proprietà, da attuarsi a titolo gratuito od oneroso.

Imprenditore e successori individuano un percorso a tappe, a ciascuna delle quali corrisponde un maggiore coinvolgimento dei successori nella gestione del *business* e un progressivo trasferimento della proprietà, senza la necessità che trasferimento della gestione e trasferimento della proprietà si attuino contestualmente o interessino le stesse persone.

E' consigliabile che tra i trasferimenti di quote di proprietà e quelli concernenti i poteri di gestione vi sia uno sfasamento temporale, in modo da riservare all'imprenditore – sempre meno direttamente coinvolto nella gestione quotidiana – le tradizionali leve di controllo nei confronti di coloro che stanno per sostituirlo. Può inoltre essere utile che alcune clausole contrattuali siano condizionate al verificarsi di determinati eventi *nel primo periodo di attuazione del contratto*, dimodoché tali eventi fungano quali condizioni sospensive dell'efficacia del contratto medesimo; in tal modo l'imprenditore, se si accorge che uno o più successori non sono adatti alla funzione loro prevista o che alcuni eventi hanno profondamente modificato la situazione di base, potrà, entro certi limiti, "fare marcia indietro".

Il contratto-programma, prescindendo dalla validità dei singoli contratti che verranno stipulati successivamente in attuazione degli accordi in esso presi, anche in considerazione degli stretti legami esistenti fra i contraenti (normalmente di derivazione familiare), assume comunque un forte *valore morale*; si pensi all'intervento di entrambi i genitori, all'esistenza di più di un figlio, alla partecipazione di un fidato collaboratore dell'azienda e del professionista di fiducia della famiglia. Anche per salvaguardare il contratto-programma da impugnazioni, per garantirne la riservatezza nei confronti dei terzi in generale e del fisco in particolare, appare opportuno che esso sia affidato al professionista di fiducia, al quale tutti i contraenti daranno il mandato professionale di conservarlo e di utilizzarlo, se occorre, nei confronti di qualsiasi inadempiente, sia esso – al limite – anche il capo famiglia.

Si tenga presente che, se il contratto-programma o i singoli contratti attraverso i quali si articola il programma, sono stati redatti *allo scopo unico o prevalente di frodare il fisco*, quindi per *causa illecita*, il contratto è nullo e la nullità può essere rilevata da chiunque vi abbia interesse senza alcuna prescrizione (artt. 1343, 1418, co. 2, 1421 e 1422, cod. civ.).

Il contratto-programma, in caso di morte dell'imprenditore prima che sia del tutto attuato, si risolverebbe normalmente con l'interruzione del programma (art. 1464 cod. civ.) e l'applicazione delle clausole testamentarie; ma l'applicazione degli strumenti alternativi sopra delineati e le opportunità offerte dalla normativa sui Patti di famiglia ne permettono un'applicazione alternativa alla successione testamentaria.

La registrazione del contratto-programma

Il contratto-programma, se risulta da un *documento sottoscritto dalle parti*, è soggetto a registrazione entro venti giorni dalla data dell'atto stesso (art. 13, co. 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), mediante pagamento dell'imposta di € 129,11, ove il suo contenuto si riduca ad un preliminare di successivi trasferimenti di beni o di successive assunzioni di obblighi di pagamento (art. 10, tariffa, parte I, D.P.R. *cit.*), senza cioè attuare trasferimenti immediati di beni, ivi compreso il denaro, o costituire promesse di pagamento.

In considerazione della riservatezza dell'atto, spesso anche nei confronti dell'anagrafe tributaria, appare opportuno che esso risulti da uno *scambio di corrispondenza fra le parti*. In tal caso ciascuna parte consegnerà a tutte le altre una lettera firmata che riproduce fedelmente il testo del contratto-programma, o meglio ancora la spedirà per raccomandata o vi farà comunque apporre il timbro postale (cosiddetto "corso particolare") per munirsi di un principio di data certa.

Può talvolta essere opportuno che le parti sottoscrivano l'atto all'estero facendo constare la circostanza apponendo in calce, prima della firma, il luogo e la data (per es., Mentone o Lugano, 8 maggio 2002).

In questi ultimi casi le singole lettere o l'atto formato all'estero sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e scontano l'imposta fissa di € 129,11 (artt. 1, lett. a), e 11, tariffa, parte II, *cit.*): per es., in caso di produzione in giudizio.

Un contratto-programma di successione generazionale di successione generazionale

Premessa

Viene ora presentato un esempio di un contratto-programma di successione; è evidente che lo strumento portato ad esempio è suscettibile di essere arricchito o modificato in relazione alla variabilità della fattispecie e degli interessi che esso è chiamato a regolamentare. Anche in questo caso l'esperienza del professionista di fiducia e di eventuali professionisti specializzati giuocherà un ruolo di fondamentale importanza.

Il contratto che viene presentato è destinato a disciplinare una situazione abbastanza semplice, utilizzando negozi giuridici non particolarmente sofisticati. Lo scopo prefisso è infatti non quello di fornire un esempio di successione generazionale, bensì quello di dare un esempio di contratto-programma.

La fattispecie e gli interessi della famiglia

Si supponga l'esistenza della seguente fattispecie, nella quale sono stati attribuiti nomi di fantasia, scelti al solo scopo di rendere più facilmente identificabili i personaggi.

I coniugi "papà Bianchi" e "mamma Bianchi" hanno due figli, "Primo" e "Seconda".

Papà e mamma Bianchi sono proprietari, rispettivamente del 50% e del 20% della società "Alfa s.p.a."; il 30% appartiene al signor "Terzi". La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, formato da papà Bianchi (presidente, con delega di poteri amministrativi, il quale dedica all'Alfa circa la metà della sua giornata lavorativa), da mamma Bianchi (la quale si limita a partecipare attivamente ai consigli di amministrazione, convocati una decina di volte l'anno) e dal sig. Terzi (amministratore delegato e direttore generale della società con responsabilità della produzione, che lavora in azienda a tempo pieno). La valutazione dell'azienda è di 10 milioni di euro, ma è alquanto legata alla permanenza nell'azienda soprattutto del sig. Terzi. Nell'azienda lavorano sia Primo Bianchi, sia Carla Bianchi, figlia del fratello di papà Bianchi: ambedue sono giovani capaci e preparati. L'Alfa è una società caratterizzata da una redditività stabile e da alcuni anni distribuisce dividendi.

Il ruolo svolto da papà Bianchi nell'azienda, dato il suo carisma e la sua esperienza, è focale; tuttavia può ipotizzarsi un graduale suo minore interessamento con passaggio di poteri a Terzi e a Primo.

Papà e mamma Bianchi sono altresì proprietari, ciascuno al 50%, della casa di abitazione (valore 600.000 euro), di una seconda casa in località turistica (valore € 300.000), di 6 box-auto in una grande città, dati a reddito (valore € 300.000).

Papà Bianchi è inoltre proprietario di titoli azionari ed obbligazionari per circa € 600.000.

Mamma Bianchi e la figlia Seconda non sono particolarmente interessate a svolgere un ruolo decisivo nella gestione dell'azienda.

Seconda ha già avuto, in occasione del suo matrimonio, in donazione, oltre ai regali d'uso, una casa del valore di € 300.000.

Papà Bianchi ha deciso che, al termine di un periodo di sette anni, lascerà la gestione dell'azienda, nonché la proprietà della stessa e degli altri beni. Mamma

Bianchi, invece, pensa di ritirarsi nella seconda casa e vuol mantenere il reddito dei box-auto.

Gli accordi tra le parti

Con l'assistenza del dott. Impact, suo commercialista di fiducia, papà Bianchi insieme a mamma Bianchi ha una serie di incontri con tutti gli altri personaggi: i figli Primo e Seconda, il sig. Terzi e la nipote Carla. Viene anche interpellato il notaio Neri, professionista della società e della famiglia. A seguito delle trattative viene raggiunto un accordo che prevede, al termine di un periodo di circa sette anni il seguente assetto:

- a) la società Alfa, in proprietà di Primo al 32%, di mamma Bianchi al 10%, di Seconda al 9%, del sig. Terzi al 40% e di Carla al 9%, sarà sostanzialmente amministrata dal sig. Terzi e dal figlio Primo, con un ruolo non secondario affidato alla nipote Carla; alla morte di mamma Bianchi le sue azioni andranno a Primo;
- b) una buona parte del patrimonio di papà e mamma Bianchi andrà in proprietà o nuda proprietà alla figlia Seconda più € 1.160.000;
- c) la costituzione di una fonte di reddito a favore di mamma Bianchi fino al termine della sua vita, in caso di probabile premorienza di papà Bianchi;
- d) Primo, con i suoi compensi di amministratore e gli utili di Alfa, corrisponderà alla sorella Seconda €160.000 in contanti.

Il tutto nel rispetto di una sostanziale parità di trattamento dei due figli Primo e Seconda.

Papà Bianchi si assicura che il figlio Primo, pur diventando il principale azionista della società Alfa, non possa costituire la maggioranza se non trovando il consenso, dopo l'uscita dalla compagine anche di mamma Bianchi, o di Seconda o di Carla, in modo da favorire una conduzione pluralitaria e democratica.

Il contratto-programma di successione

Viene pertanto redatto il seguente contratto-programma "Patto di Famiglia"

"Tra papà Bianchi, mamma Bianchi, il sig. Terzi, il sig. Primo Bianchi, la signora Seconda Bianchi e la signora Carla Bianchi (con indicazione delle generalità per ciascuno di essi),
premessi che

- a) è corrente in ... la Alfa s.p.a., cap. soc. € ., reg. imprese di ... n. ..., p. iva ..., (segue composizione del capitale sociale e del consiglio di amministrazione, valutata il ... dal dott. Bravi dello studio Attenti, Bravi ed Impact, dottori commercialisti, € 10 milioni);
- b) papà Bianchi e mamma Bianchi sono proprietari, ciascuno al 50%, dei seguenti beni immobili:
 - casa di abitazione, sita in ..., catastalmente identificabile come segue ..., attualmente abitata dai suindicati comproprietari, stimata dall'arch. Rossi € 600.000;
 - casa di abitazione, sita in ..., catastalmente identificabile come segue ..., attualmente utilizzata quale seconda casa dai suindicati proprietari, stimata dall'arch. Rossi € 300.000;

- n. sei box-auto, siti in ..., catastalmente identificabili come segue ..., attualmente locati ad un canone annuo netto di circa € 30.000 e valutati complessivamente € 300.000;
- c) papà Bianchi è altresì proprietario di circa € 600.000 in titoli mobiliari quotati;
- d) papà Bianchi e mamma Bianchi hanno deciso di attuare gradualmente un programma di trasmissione della gestione della società Alfa e della proprietà della società stessa e, a fine di perequare i diritti dei legittimari, di altri beni da loro stessi posseduti;
- e) papà Bianchi ha donato alla figlia Seconda un bene del valore di € 300.000, soggetto a collazione in caso di successione in concorso con l'altro figlio Primo;
- f) i signori Terzi, Primo e Carla Bianchi, ciascuno per proprio conto, hanno dichiarato di volere dedicare tutte le loro energie lavorative alla conduzione della società Alfa e s'impegnano a tal fine ad una reciproca collaborazione;
- g) i signori Primo, Seconda e Carla Bianchi, nonché il sig. Terzi si sono impegnati a non prendere alcuna decisione o prendere parte ad alcuna decisione che comporti una modificazione del consiglio di amministrazione o della compagine sociale della società Alfa senza avvertire e quindi interpellare tempestivamente papà Bianchi e mamma Bianchi finché essi saranno in vita o sarà in vita uno solo di essi;
- h) la signora Seconda Bianchi dichiara di non essere interessata alla gestione della società Alfa;
- i) tutti i componenti si dichiarano pienamente informati sui valore dei beni oggetto del presente patti di famiglia e dichiarano di dividerne lo spirito e le finalità.

tutto ciò premesso, fra le parti suindicate, si conviene e si stipula quanto segue, ai sensi e per gli effetti degli artt. 768 e segg. cod. civ.:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Papà Bianchi, mamma Bianchi ed il sig. Terzi, nella loro qualità sia di amministratori, sia di azionisti della Alfa, s'impegnano a prestare tutta la loro attività e ad esprimere il loro voto affinché:
 - a) Primo Bianchi entri nel consiglio di amministrazione decorsi due anni dalla firma del presente contratto;
 - b) Carla Bianchi entri nel consiglio di amministrazione decorsi tre anni dalla firma del presente contratto;
 - c) Primo Bianchi sia nominato amministratore delegato alla direzione commerciale, decorsi quattro anni dalla firma del presente contratto, in corrispondenza con la rinuncia all'esercizio di tali poteri da parte di papà Bianchi, che rimarrà quindi presidente del consiglio di amministrazione senza deleghe;
 - d) Primo Bianchi sia nominato presidente del consiglio di amministrazione decorsi sei anni dalla firma del presente contratto, in corrispondenza con le dimissioni dalla carica di presidente di papà Bianchi che rimarrà consigliere di amministrazione;
 - e) Carla Bianchi sia nominata amministratore delegato alla direzione amministrativa decorsi sette anni dalla firma del presente contratto in corrispondenza delle dimissioni di papà Bianchi dal consiglio di amministrazione;
 - f) i compensi degli amministratori previsti nel presente comma saranno proposti all'assemblea nella misura concordata fra le parti, sentito il parere dello studio Attenti, Bravi e Impact, in relazione alla quantità e qualità del lavoro da svolgere e alle responsabilità da assumere.
3. Papà Bianchi dona il 9 (nove) % delle azioni di Alfa al figlio Primo e l'1 (uno) % alla nipote Carla, che accettano ciascuno per proprio conto; gli effetti della donazione sono posticipati alla morte del donante e comunque al decorso di due anni dalla firma del presente contratto; sono inoltre condizionati alla

- permanenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo continuativo, dei donatari con la società Alfa o società da questa controllate o collegate.
4. Papà Bianchi promette di vendere il 10 (dieci) % delle azioni al sig. Terzi che promette di acquistarle; il prezzo della futura compravendita è stabilito in euro un milione, aumentato del 50% della quota spettante sugli utili netti nel frattempo maturati e risultanti ancora in bilancio in quanto non distribuiti; il contratto definitivo di compravendita sarà stipulato decorsi trenta, ma non oltre sessanta giorni dalla richiesta scritta di una delle due parti, trascorsi comunque almeno quattro anni dalla firma del presente contratto; papà Bianchi si obbliga a donare il corrispettivo della compravendita alla figlia Seconda che accetta.
 5. Mamma Bianchi dona il 9 (nove) % delle azioni alla figlia Seconda e l'1 (uno) % delle azioni al figlio Primo che accettano; gli effetti della donazione sono posticipati alla morte del donante e comunque al decorso di quattro anni dalla firma del presente contratto.
 6. Mamma Bianchi dona il 10 (dieci) % delle azioni al figlio Primo che accetta con l'obbligo di corrispondere alla sorella Seconda la somma di € 170.000 (centosettantamila euro) aumentata dell'1,5 % degli utili nel frattempo maturati e risultanti ancora in bilancio in quanto non distribuiti; gli effetti della donazione sono posticipati alla morte della donante; il pagamento sarà effettuato in quattro rate trimestrale, oltre gli interessi legali.
 7. Papà Bianchi dona il 22% delle azioni al figlio Primo che accetta; gli effetti della donazione sono posticipati alla morte del donante e comunque al decorso di sette anni dalla firma del presente contratto.
 8. Papà Bianchi dona l'8 (otto) % delle azioni alla nipote Carla che accetta la donazione con l'obbligo di corrispondere a Mamma Bianchi, se ancora in vita, una somma, pari al valore del cinquanta per cento delle suddette azioni, in otto rate semestrali; gli effetti dell'atto parzialmente oneroso sono posticipati alla morte del donante e comunque al decorso di sette anni dalla firma del presente contratto; la valutazione delle azioni, effettuata dal consiglio di amministrazione di Alfa, ove non fosse accettata dalla sig. Carla Bianchi, sarà rimessa alla valutazione insindacabile dello studio Attenti, Bravi ed Impact.
 9. Primo, mamma Bianchi, Carla e il sig. Terzi rinunciano, reciprocamente per quanto possa occorrere, a diritti di prelazione o gradimento che possano loro derivare dai trasferimenti delle azioni di Alfa di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Patto di famiglia.
 10. Papà Bianchi e Mamma Bianchi donano la casa di abitazione (segue descrizione) alla figlia Seconda che accetta; gli effetti della donazione sono posticipati al decorso di quattro mesi dalla morte di uno dei due donanti, riservandosi il donante superstite il diritto reale di abitazione.
 11. Papà Bianchi dona la sua quota del 50 (cinquanta) % dei 6 box-auto (segue descrizione) alla figlia Seconda che accetta con l'obbligo di cedere gratuitamente l'usufrutto a mamma Bianchi se ancora in vita; gli effetti della donazione sono posticipati alla morte del donante.
 12. Mamma Bianchi dona la sua quota del 50 (cinquanta) % dei 6 box-auto alla figlia Seconda che accetta; gli effetti della donazione sono posticipati alla morte della donante.
 13. Papà Bianchi dona alla figlia Seconda che accetta i suoi titoli azionari e obbligazionari (segue descrizione); gli effetti della donazione sono posticipati alla morte del donante e comunque al decorso di due anni dalla firma del presente contratto; in caso di modificazione del portafoglio di titoli la donazione concernerà i titoli acquistati con il ricavato della vendita di quelli sopra descritti e, in caso di mancato acquisto, il denaro ricavato.

14. Papà Bianchi dona la nuda proprietà della sua quota del 50 (cinquanta) % della seconda casa in località turistica (segue descrizione) ai figli Primo e Seconda, a condizione che Primo e Seconda cedano gratuitamente l'usufrutto a mamma Bianchi; gli effetti della donazione sono posticipati alla morte del donante.
15. Mamma Bianchi dona la sua quota del 50% della seconda casa in località turistica alla figlia Seconda che accetta; gli effetti della donazione sono posticipati alla morte della donante.
16. Primo, Seconda e mamma Bianchi, reciprocamente per quanto possa occorrere, prestano il proprio consenso alle attribuzioni di cui sopra e rinunciano ad ottenere ulteriori attribuzioni e/o liquidazioni o pagamenti di somme di denaro ai sensi degli articoli 768-*quater* e seguenti cod. civ.
17. Primo, Seconda e Carla Bianchi, ciascuno per proprio conto, riconoscono a papà Bianchi il diritto di risolvere insindacabilmente il presente contratto esclusivamente con la procedura seguente:
 - a) decorsi 16 (sedici) mesi dalla firma del contratto papà Bianchi, ove avesse intenzione di risolvere il contratto medesimo, manifesterà tale intenzione a mamma Bianchi; indi con lei s'incontrerà con il dott. Impact, manifestando loro i motivi per cui intende risolvere il contratto;
 - b) persistendo tale intenzione, entro il 17° (diciassettesimo) mese dalla firma del contratto, in una riunione, alla quale verranno tempestivamente invitati mamma Bianchi, i figli Primo e Seconda, la nipote Carla, il sig. Terzi, nonché il dott. Impact, papà Bianchi motiverà specificamente la sua intenzione; tutti gli intervenuti cercheranno di addivenire ad una definizione anche attraverso la formulazione di un nuovo contratto;
 - c) la decisione finale, di risolvere il contratto o mantenerlo valido, spetta insindacabilmente a papà Bianchi al termine della procedura suindicata e dovrà essere comunicata formalmente a tutte le parti da papà Bianchi non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla riunione di cui alla precedente lett. b).
 - d) trascorso il 17° mese senza che papà Bianchi convochi la riunione di cui alla precedente lett. c), papà Bianchi decadrà dal diritto di risolvere il presente contratto
18. Ciascuna delle parti non si opporrà all'introduzione di variazioni anche sostanziali al presente contratto, a condizione che non comportino per ciascuna delle parti stesse apprezzabili sacrifici patrimoniali, economici e finanziari e qualora tali variazioni siano suggerite dallo studio Attenti, Bravi e Impact, o dai professionisti che al momento saranno i consulenti di papà e mamma Bianchi, in conseguenza di modifiche legislative che abbiano reso l'esecuzione del contratto apprezzabilmente più onerosa.
19. Il presente contratto è stato redatto in unico esemplare ed affidato allo studio Attenti, Bravi e Impact; lo studio è autorizzato a consegnare il presente contratto a ciascuna delle parti che fosse danneggiata da un comportamento di altra parte contraente in violazione del contratto medesimo.

Le parti sottoscritte riconoscono che il presente contratto, espressione della loro libera volontà, è stato redatto con la reciproca collaborazione, gli attribuiscono anche un valore d'impegno morale e lo sottoscrivono per integrale sua accettazione.

Lugano, 20 marzo 2007

Papà Bianchi Mamma Bianchi Franco Terzi Primo Bianchi
 Seconda Bianchi Carla Bianchi.”.

Considerando solo i valori nominali e non tenendo conto di interessi e utili, quando il contratto-programma sarà completamente eseguito la situazione patrimoniale e le variazioni intervenute sono rappresentate dal seguente prospetto:

	patrimonio iniziale	variazioni	patrimonio finale
papà Bianchi	7.500.000	- 7.500.000	0
mamma Bianchi	2.600.000	- 2.600.000	0
Primo	0	+ 4.105.000	4.105.000
Seconda	0	+ 4.095.000	4.095.000
Carla	0	+ 900.000	900.000
Terzi	1.000.000	0	1.000.000